

CONVENZIONE - REGOLAMENTO DI GESTIONE - TARIFFE

CONVENZIONE - REGOLAMENTO DI GESTIONE - TARIFFE PER IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO, PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI MACOMER (NU) DEI RIFIUTI URBANI, ORGANICI E FANGHI - ANNI 2010/2012.

L'anno due mila dieci il giorno sette nove del mese di Gennaio, presso gli uffici dell'impianto di termovalorizzazione di Tossilo/Macomer, sono comparsi i Signori:

Per il Comune di AIDOMAGGIORE (C.F. n° 00047720851), nel contesto più brevemente denominato "Comune" o parte, il Sig. MARREDDA ENILIO nato a PEDULO il 3-4-52, domiciliato per l'ufficio presso la sede del Comune nella qualità di RESP. SERVIZIO TECNICO, a quest'atto autorizzato con deliberazione n° _____ adottata dal _____ in data _____;



Per la Tossilo Tecnoservice S.p.A., con sede in Macomer Loc. Tossilo (C.F. n° 01082070911), nel contesto più brevemente denominata "Tossilo Spa" il Sig. Delpiano Gino nato a Macomer (NU) il 03/01/1958 in qualità di Procuratore speciale, nominato con atto del 11/12/2002;

PREMESSO

- CHE il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, è stato individuato dalla Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, sezione rifiuti urbani, responsabile dell'attuazione delle infrastrutture intercomunali di conferimento e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Nuoro;
- CHE il Piano Regionale di gestione dei rifiuti prevede la realizzazione di un sistema centralizzato per il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'A.T.O. della Provincia di Nuoro, mediante la costruzione di una discarica controllata consortile, stazioni di trasferimento e un impianto di compostaggio, incenerimento e recupero energetico;

- CHE il Consorzio, in qualità di concessionario della Regione Autonoma della Sardegna ha realizzato l'impianto di compostaggio e termodistruzione con produzione di energia elettrica di Macomer/Tossilo, nonché le stazioni di trasferimento a servizio dei Comuni dell'ex Comprensorio n° 9 di Macomer e la discarica controllata di Monte Muradu;
- CHE con atto costitutivo in data 07.10.1999 il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer ha costituito una Società mista a maggioranza pubblica, denominata Tossilo Tecnoservice S.p.A. (denominazione abbreviata Tossilo S.p.A.) per la gestione del sistema di trattamento e smaltimento rifiuti a servizio dell'A.T.O. di Nuoro;
- CHE a far data dal 01.01.2000 e fino al 31.12.2021 la titolarità della gestione dell'intero sistema di trattamento e smaltimento rifiuti a servizio dell'A.T.O. di Nuoro fa capo alla società mista Tossilo S.p.A. mediante Atto di Concessione del 30.12.1999 e relativo Regolamento di Gestione;
- CHE il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer è titolare dell'autorizzazione Regionale all'esercizio del sistema di trattamento e smaltimento R.U. e R.S. di Macomer/Tossilo, costituito dall'impianto di preselezione, compostaggio e termovalorizzazione e della discarica controllata di Monte Muradu;
-
- CHE le relative tariffe di applicazione per tonnellata di R.U. conferiti da ciascun Comune, con propri mezzi, per il loro trattamento e smaltimento finale derivano dal predisposto bilancio tecnico-economico debitamente approvato con deliberazione del Consorzio Industriale e per il quale viene verificata la conformità all'Atto di indirizzo, di cui alla deliberazione di G.R. n. 17/7 del 13.04.2004, da parte dell'Assessorato Regionale della difesa dell'Ambiente;
- CHE il Comune conosce le disposizioni Regionali contenute negli Atti di indirizzo di cui alla Delibera G.R.n° 15/32 del 30/03/2004 e successive (Premialità/Penalità) e G.R. n° 17/07 del 13/04/2004 (Determinazione Tariffe/Certificazione).



Tutto ciò premesso

**VIENE DEFINITO IL SEGUENTE REGOLAMENTO DI GESTIONE
E TARIFFARIO**

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Modalità dei conferimenti

I Comuni prima di iniziare i conferimenti dei rifiuti sono tenuti ad ottenere dal Consorzio, previa pianificazione annuale con la Regione, l'autorizzazione ed il presente regolamento di gestione, firmandone copia per ricevuta.

I Comuni sono tenuti a conferire, a propria cura e spese, i rifiuti direttamente all'impianto di Macomer/Tossilo, ovvero alle stazioni di conferimento, impiegando mezzi propri o di Ditta privata (iscritta all'Albo Nazionale delle imprese esercenti Servizi di smaltimento rifiuti ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006), specificatamente adibiti al trasporto di R.U., assimilabili o fanghi e a tale scopo omologati secondo le norme vigenti.

In base alle esigenze funzionali del sistema di trattamento e smaltimento, l'orario di accettazione dei rifiuti avverrà in un arco massimo di sei ore giornaliere consecutive e quindi dalle 07,00 alle 13,00, escludendo sin d'ora, salvo emergenze, giornate ed orari non lavorativi sulla base del contratto nazionale di lavoro dei servizi di igiene ambientale.

Le operazioni di scarico dei rifiuti nell'impianto dovranno essere eseguite dal conducente dell'automezzo del Comune o della Ditta privata regolarmente autorizzata allo scopo, con scrupolosa osservanza delle istruzioni che saranno impartite nei dettagli dall'incaricato del ricevimento dei rifiuti.

La Tossilo S.p.A. declina ogni responsabilità per qualsivoglia inconveniente derivante e/o conseguente alla mancata osservanza delle istruzioni impartite, o addebitabile a imperizia ed arbitraria iniziativa posta in atto dagli incaricati del Comune conferente.

I Comuni utenti sono inoltre obbligati a tenere indenne la Tossilo S.p.A. in caso di danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose di proprietà del conferente e/o terzi, che potessero verificarsi durante la permanenza nell'impianto di Macomer/Tossilo del personale proprio del conferente e/o di terzi dallo stesso conferente autorizzato.



Art. 3 - Controllo dei conferimenti

La Tossilo S.p.A., o per essa l'incaricato del ricevimento, potrà eseguire il controllo sui rifiuti conferiti prima, durante e dopo lo scarico, anche con prelievo di campioni.

L'accertata difformità dei rifiuti dalle caratteristiche di cui all'art. 2, comporterà l'obbligo del Comune alla ripresa ed allontanamento dall'impianto delle partite di rifiuti non conformi.

Le eventuali spese per analisi chimico-fisiche e merceologiche che abbiano confermato la suddetta difformità saranno a carico del conferente.

Tutti i quantitativi di rifiuti conferiti saranno pesati sull'apposito bilico all'ingresso dell'impianto di Macomer/Tossilo e faranno fede a tutti gli effetti contabili le registrazioni automatiche delle relative apparecchiature.

In caso di avaria delle suddette apparecchiature i quantitativi di R.U. conferiti, saranno valutati in contraddittorio, in base al grado di riempimento del mezzo, e di ciò verrà redatto apposito verbale sottoscritto dai rispettivi operatori.



Art. 4 - Sospensione dei conferimenti

I conferimenti dei rifiuti all'impianto di Macomer/Tossilo potranno essere sospesi in qualsiasi momento, previo avviso scritto (o telefonico in caso di urgenza), a seguito di eventuali provvedimenti delle Autorità competenti e/o per il tempo necessario ad eseguire eventuali interventi in caso di guasti o manutenzioni che dovessero richiedere interruzioni dell'accettazione dei rifiuti, ovvero per scioperi ed altri casi di forza maggiore, e ciò senza che il Comune possa richiedere alcun risarcimento per qualsiasi maggiore onere sostenuto.

Art. 5 – Inizio dei conferimenti / Durata della convenzione

L'inizio dei conferimenti è previsto a partire dal rilascio della relativa autorizzazione. La presente convenzione ha validità dal **01/01/2010** fino al **31/12/2012** ed è eventualmente estensibile.

Art. 6 - Tariffario

La tariffa Euro/Tonnellata, per il complessivo servizio di trattamento e smaltimento finale, approvata con deliberazione del Consorzio Industriale e per la quale è stata verificata la conformità al Bilancio Tecnico-Economico da parte dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, così come previsto dall'Atto di indirizzo di cui alla deliberazione della G.R. n° 17/7 del 13.04.2004, è fissata come segue:

per l'anno 2010

Smaltimento rifiuti urbani €/T. **158,96** + I.V.A.
(per conferimenti pari a T. 67.000 di R.U.)

Smaltimento rifiuti urbani €/T. **168,75** + I.V.A.
(per conferimenti pari a T. 62.000 di R.U.)

Le tariffe di cui sopra potranno essere modificate o conguagliate, con cadenza anche annuale e previa comunicazione scritta ai Comuni utenti, qualora durante l'attività del sistema vengano emanate Leggi, regolamenti, giurisprudenza e disposizioni aventi comunque oneri diretti od indiretti sul Piano Economico finanziario e su quanto previsto dalla Convenzione di cui alle premesse, nonché a seguito di predisposizione di nuovo Piano Economico e finanziario. Si precisa che qualora la tariffa dovesse essere modificata del solo adeguamento Istat, la nuova tariffa che ne risulterebbe non necessita della verifica di conformità Regionale. L'esatto ammontare della stessa sarà tempestivamente comunicato ai Comuni conferenti al momento della pubblicazione del relativo indice di rivalutazione. I pagamenti verranno effettuati alla Tossilo S.p.A. sulla base di fatture mensili, a mezzo bonifico bancario con valuta fissa entro 30 (trenta) giorni data fattura con accredito sul Banco di Sardegna – Filiale di Macomer (NU) – IBAN IT85P 01015 85340 00000 00200 25

Qualora ciò non avvenisse nel predetto termine di 30 giorni, matureranno gli interessi di mora calcolati sulla base dell'interesse legale.

La formulazione delle tariffe si basa sul piano economico e finanziario che viene predisposto nella piena osservanza dell'Atto di Indirizzo Regionale che disciplina contenuti, criteri, modalità e tempi di aggiornamento delle stesse.



Art. 7 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione od esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa alla determinazione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri.

La parte che intenda adire il Collegio Arbitrale dovrà darne comunicazione all'altra parte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando l'arbitro prescelto.

La parte convenuta, a sua volta, dovrà designare il proprio arbitro, dandone comunicazione alla parte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da consegnarsi all'ufficio postale entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della parte attrice.

Qualora la parte convenuta non provveda a designare, nel termine stabilito, il primo arbitro, quest'ultimo sarà designato dal Presidente del Tribunale di Nuoro su ricorso della parte attrice o dall'arbitro da essa prescelto.

Il terzo arbitro sarà nominato concordemente dagli arbitri di parte ovvero dal Presidente del Tribunale di Nuoro su ricorso della parte o dell'arbitro più diligente, decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla data della nomina del secondo arbitro.

Lo stesso Presidente, ad istanza di parte, provvederà all'eventuale sostituzione sia del terzo arbitro sia di quello della parte cui spetta provvedere alla sostituzione entro venti giorni dal verificarsi della causa di impedimento per revoca, rinuncia o per qualsiasi altra causa.

Il Collegio avrà sede in Nuoro e dirimerà la controversia secondo diritto, con esonero da formalità di rito, salvo quelle dirette al rispetto del contraddittorio.

La sua pronuncia, che dovrà essere resa entro cento giorni dalla costituzione del Collegio, vincolerà in via definitiva ed inappellabile le parti, le quali dichiarano di accettare, ora per allora, tale decisione e si obbligano a dare ad essa fedele ed immediata esecuzione.

COMUNE DI



TOSSILO S.p.A.

Un Procuratore
Geom. Gino Delgado

Macomer, li _____